



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°336 CSAT 24 del 05 marzo 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Di seguito, in relazione all'appello inoltrato dalla società A.S.D. Virtus Monreale (proc. 91/A), si pubblica la parte conclusiva del procedimento che, nella stesura pubblicata sul Comunicato Ufficiale 328 Corte Sportiva di Appello Territoriale 23 del 26/02/2019, a causa di un refuso tipografico è risultata mancante nei confronti dei calciatori Faye Musa e Zamouri Adem.

Procedimento n. 91/A

A.S.D. Virtus Monreale (PA) avverso squalifica del Presidente/allenatore Guercia Giuseppe per sette gare; dei calciatori sigg.ri Seck Ansou per sei gare, Faye Musa e Zamouri Adem per cinque gare, Camara Malamen e Drammeh Ansumana per quattro gare; nonché la comminazione dell'ammenda di €.150,00

Campionato 3° Categ Gir. "A" PA, Gara: A.S.D. Virtus Monreale/A.S.D. Sciara del 2/02/2019.

C.U. n.43 PA del 7/02/2019.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il ricorso, conferma in sette gare la squalifica a carico del calciatore sig. Guercia Giuseppe ed in sei giornate la squalifica del calciatore Seck Ansou; determina in cinque giornate la squalifica per i calciatori Camara Malamen e Drammeh Ansumana. Conferma l'ammenda a carico della A.S.D. Virtus Monreale e le squalifiche a carico dei restanti calciatori.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo, pari a € 130,00, non versata.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 05 marzo 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 88/A

A.S.D. SCIARA (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3, ammenda di € 150,00 e squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Curreri Giovanni e Lombardi Augusto.

Campionato 3^a Cat. Girone "A Gara: Virtus Monreale/Sciara del 02/02/2019.

Comunicato Ufficiale n. 43 del 07/02/2019 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo e rituale gravame l'A.S.D. Sciara impugna le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che: a) in campo non sarebbe avvenuta alcuna rissa ma vi sarebbe stata solo una aggressione perpetrata dai calciatori della Soc. Virtus Monreale a loro danno; b) il calciatore sig. Giovanni Curreri non ha mai partecipato ad alcuna rissa in quanto già sostituito al 18' del 2° t. ed al momento degli incidenti si trovava negli spogliatoi; c) nulla viene riferito in ordine alla posizione del calciatore sig. Augusto Lombardi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Augusto Lombardi ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 comma e 36 comma 2 del C.G.S. per la totale assenza di qualsiasi motivazione sul punto.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i fatti posti in essere da tesserati nel corso di una gara e sentito personalmente il DDG, appare evidente a questa Corte che quanto avvenuto nel corso della gara Virtus Monreale/Sciara va inquadrato in una vera propria aggressione dei tesserati della Virtus Monreale in danno dei tesserati dello Sciara i quali, nel momento in cui detta aggressione veniva perpetrata, sostavano all'interno della propria area di rigore in attesa della ripresa del gioco; circostanza peraltro confermata dal fatto che a dare corso a detta aggressione sia stato il sig. Guercia Giuseppe, cui si sono uniti altri suoi compagni di squadra tra i quali ne sono stati individuati ben cinque con la conseguenza che la Virtus Monreale non aveva più il numero minimo di calciatori per proseguire la gara.

Peraltro è da evidenziare che lo Sciara non aveva alcuna ragione per dare corso ad una rissa perché al momento degli incidenti stava vincendo per 2 - 0.

Infine il comportamento posto in essere dai calciatori Curreri Giovanni e Lombardi Augusto, sebbene violento, ha avuto solamente uno scopo meramente difensivo.

In ragione di quanto sopra, ed in assenza di controdeduzioni da parte della consorella a cui il reclamo è stato regolarmente notificato, il gravame, per quanto attiene il risultato gara, deve trovare accoglimento dovendosi assegnare gara perduta per 0-3 solo alla A.S.D. Virtus Monreale alla quale va addebitato, in via esclusiva, la responsabilità della sospensione della gara.

Consegue all'accoglimento del predetto capo del gravame anche la revoca della sanzione dell'ammenda.

Di contro va confermata la squalifica a carico del calciatore Curreri Giovanni in quanto risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione a quanto da questi commesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame assegna gara perduta alla sola Soc. Virtus Monreale con il risultato di 0-3, conseguentemente revocando la sanzione di € 150,00 di ammenda a carico della A.S.D. Sciara.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento n. 94/A

A.S.D. ATLETICO CAMPOFELICE (PA) Avverso squalifica fino 10/02/2020 del calciatore sig. Cristian Finazzo.

Campionato Under 16 Regionali Girone 02 Gara: Atletico Campofelice/Bagheria Città delle Ville del 09.02.2019.

C.U.304/105 sgs del 13.02.2019.

Con gravame tempestivamente proposto l'A.S.D. Atletico Campofelice impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata chiedendone una rideterminazione in termini più equi e sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Cristian Finazzo, nell'occorso con la funzione di capitano, poiché notava alcuni suoi compagni di squadra nell'atto di protestare nei confronti del DDG per una decisione da questi appena assunta si frapponeva tra costoro e l'arbitro al fine di proteggere quest'ultimo. E' in tale frangente che il sig. Finazzo, forse perché sospinto da qualche suo compagno, urtava il DDG.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara si rileva che al 20 del 2° t. l'arbitro veniva accerchiato da quasi tutti i calciatori dell'Atletico Campofelice che protestavano vivacemente nei suoi confronti cercando anche

il contatto fisico non riuscendovi; che il n.17 Finazzo Cristian lo spintonava violentemente con entrambe le mani sul petto, causando dolore alla spalla destra, giramento di testa e nausea.

Il DDG recatosi, nella medesima giornata, presso il Pronto Soccorso "Cimino" di Termini Imerese veniva dimesso con la diagnosi di trauma alla spalla dx senza alcun giorno di malattia.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e, conseguentemente, il gravame non può trovare accoglimento poichè la sanzione è stata irrogata nel minimo edittale di cui al neo introdotto art. 11 bis del C.G.S. e non è suscettibile della benchè riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.99/A

A.C.D. ACICATENA CALCIO 1973 (CT) avverso ammenda di € 700,00 ed avverso inibizione del sig. Gaetano Giannetto fino al 10.03.2019.

Campionato Promozione Girone "C" Gara Acicatena Calcio 1973/Giardini Naxos del 17.02.2019.

C.U. n.317 del 20.02.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.C.D. Acicatena Calcio 1973 impugna le decisioni assunte dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che: a) per quanto riguarda la mancanza di acqua calda si sarebbe trattato di un imprevisto "blocco" alla caldaia; b) per quanto riguarda la persona, non iscritta in elenco, che durante l'intervallo ha assunto contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, sostiene che quest'ultimo non sarebbe mai stato in pericolo in quanto il dirigente accompagnatore sarebbe intervenuto immediatamente allontanando l'intruso; c) per quanto riguarda la pietra che avrebbe raggiunto l'arbitro il dirigente accompagnatore non si sarebbe accorto di nulla pur essendo vicino; d) nulla viene detto per quanto attiene la sanzione dell'inibizione a carico del Gaetano Giannetto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del C.G.S. il capo di gravame relativo all'inibizione a carico del sig. Gaetano Giannetto in quanto la sanzione inflittagli dal GST non è superiore ad un mese.

Nel merito, letti i referti redatti dall'arbitro e dagli assistenti, che ai sensi del comma 2.1 dell'art. 35 del C.G.S. costituiscono piena prova in ordine al comportamento degli spettatori nel corso di una gara, rileva che al termine del 1° t. un soggetto, non iscritto in distinta ma riconducibile alla odierna reclamante perché indossante un giubbotto con il logo dell'A.C.D. Acicatena Calcio 1973, si trovava all'interno degli spogliatoi e, facendosi incontro agli ufficiali di gara, cominciava a urlare loro frasi dall'evidente tenore offensivo e gravemente minacciose. Lo stesso veniva prontamente bloccato dal dirigente addetto agli arbitri che facendo scudo con il proprio corpo permetteva alla terna di rientrare all'interno del loro spogliatoio.

Nel corso della gara sostenitori dell'Acicatena hanno fatto oggetto di insulti uno dei due assistenti ufficiali nei confronti del quale hanno anche lanciato, senza colpirlo, tre pietre.

Al termine della gara sempre i sostenitori dell'A.C.D. Acicatena Calcio 1973 lanciavano delle pietre all'indirizzo degli ufficiali di gara una delle quali, grande quanto un mandarino, colpiva il DDG alla coscia causandogli oltre che dolore anche un leggero sanguinamento.

Infine gli ufficiali di gara hanno segnalato la mancanza di acqua calda tanto da essere costretti a fare la doccia con l'acqua fredda.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento dovendosi rideterminare l'ammenda nel minimo edittale di cui all'art. 14 comma 3 del C.G.S. stante il fattivo comportamento tenuto dai dirigenti a cui deve aggiungersi la sanzione della diffida in ragione di un precedente specifico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale. in parziale accoglimento del proposto gravame. ridetermina in € 500,00 con diffida l'ammenda a carico della Società A.C.D. Acicatena Calcio 1973, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 100/A

A.S.D. MASSIMINIANA 1958 F.C. (CT) avverso squalifica fino al 30.06.2019 a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Indelicato e dell'assistente dell'arbitro sig. Piero Antonio Viglianisi.

Campionato 2^a Cat. Girone "E" Gara: F.C. Massiminiana 1958/Atletico Santa Croce del 16.02.2019.

C.U. n.317 del 20.02.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Massiminiana 1958 impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o quanto meno una loro rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che i sigg.ri Indelicato e Viglianisi si sarebbero limitati a protestare "*in modo garbato*" nei confronti del DDG il quale avrebbe frainteso il senso delle frasi. Gli stessi, inoltre non avrebbero avuto alcun motivo di protestare al termine della gara poichè il risultato finale della stessa aveva visto vittoriosa l'odierna reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 7' del 2° t. è stato allontanato l'assistente di parte sig. Viglianisi Piero Antonio perché proferiva nei confronti del DDG delle frasi dall'evidente tenore volgare ed offensivo. Lo stesso, una volta avuto comunicato il provvedimento disciplinare, assumeva un comportamento minaccioso ed aggressivo tant'è che veniva trattenuto da alcuni calciatori. Una volta lasciato il terreno di gioco reiterava il comportamento offensivo e minaccioso sino al termine della gara.

Al 10' del 2° t. è stato allontanato l'allenatore sig. Giuseppe Indelicato per le continue proteste. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare il sig. Indelicato proferiva all'indirizzo del DDG frasi dall'evidente tenore offensivo. Una volta lasciato il terreno di gioco reiterava tale comportamento protestatario fino alla fine della gara, al termine della quale rientrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso tentava di avvicinarsi all'arbitro, non riuscendo nell'intento perché trattenuto da alcuni calciatori.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Il gravame pertanto non può trovare accoglimento in ragione delle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dai sigg.ri Viglianisi ed Indelicato e le sanzioni loro irrogate dal GST risultano non suscettibili della benchè minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 101/A

CUS PALERMO (PA) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giovenco Gabriele.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: CUS Palermo/Alcamo del 16.02.2019.

C.U.317 del 20.02.2019.

Con gravame tempestivamente proposto il CUS Palermo impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata chiedendone una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Gabriele Gioenco, per come si può rilevare dalle immagini che allega, sarebbe intervenuto a richiamare l'attenzione del DDG, nei cui confronti altri suoi compagni stavano protestando, prima con una leggerissima sollecitazione sul braccio e successivamente, essendo stato ignorato, con un'altra impercettibile sollecitazione sul dorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione dei video non ricorrendone alcuna delle ipotesi previste dal comma 1.2 dell'art. 35 C.G.S.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 31' del 1° t. è stato espulso il sig. Gioenco Gabriele perché, a gioco fermo, mentre molti suoi compagni lo attorniavano per protestare avverso ad una sua decisione, il Gioenco lo spintonava da dietro per tre volte.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione nel minimo edittale del novellato comma 4 lett. d) dell'art. 19 del C.G.S. rientrando la fattispecie descritta in referto in una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, circostanza questa ammessa dalla stessa reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Gabriele Gioenco. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 102/A

A.S.D. STELLA ROSSA SANTA TECLA (CT) Avverso squalifica fino al 10.6.2019 calciatore sig. Raciti Mirko.

Campionato Serie C2 Calcio a 5 (Gir. D): Gara A.S.D. Jano Trombatore/A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla del 16/02/2019.

C.U. n. 317 del 20/02/2019.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Stella Rossa Santa Tecla impugna la sanzione indicata in epigrafe senza tuttavia formulare alcuna richiesta di annullamento della stessa o qualsivoglia altra domanda.

In sintesi la società, allegando all'uopo documentazione medica rilasciata dal Presidio Ospedaliero S. Marta e S. Venera di Acireale, sostiene che il direttore di gara avrebbe sbagliato a sanzionare il proprio calciatore, poiché lo stesso sarebbe stato ricoverato in data 12.2.2019 e dimesso il giorno successivo con una diagnosi che, secondo l'assunto proposto, non avrebbe consentito allo stesso di essere presente alla gara in esame a soli tre giorni dall'intervento subito.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale e del supplemento di rapporto si evince che, durante la fase conclusiva del 2T, l'arbitro riconosceva quale autore del lancio di pezzi di carta e sputi nei propri confronti, il sig. Raciti Mirko quale tesserato della società ospite, riconoscimento avvalorato dal fatto di aver arbitrato qualche mese prima una gara con la

medesima società.

Quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali e, invero, la documentazione medica prodotta, seppure rilasciata da struttura pubblica, può solamente escludere la presenza in altro luogo del Raciti esclusivamente per le date del ricovero e della successiva dimissione, ovvero sia il 12 e 13 febbraio 2019 non potendo, di contro, fornire valida prova per escludere la presenza del sanzionato il giorno della gara tenutasi il 16 febbraio successivo.

In questo senso, il riferimento dell'appellante alla natura dell'intervento subito e alla conseguente inverosimiglianza della presenza alla gara dopo solo 3 gg. dalla dimissioni, seppure costituisca una tesi suggestiva, non può mutare il convincimento che ha portato alla squalifica *de qua* che questa Corte Sportiva, pertanto, intende confermare, anche in ordine all'entità della sanzione comminata, poiché correttamente graduata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta l'appello inoltrato confermando la sanzione della squalifica fino al 10.6.2019 al sig. Mirko Raciti.

Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.104/A

A.S.D. STEFANO CATANIA (CT) avverso la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Genovese Mirco.

Campionato di seconda categoria – Girone C Gara del 17.02.2019: A.S.D. Stefano Catania/Sportivo Culturale Itala.

C.U. n.317 del 20.02.2019.

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Stefano Catania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la sanzione della squalifica a quattro giornate a carico del calciatore sig. Genovese Mirco, sostenendo come lo stesso non abbia rivolto le proprie ingiurie all'arbitro, ma ad un proprio compagno di squadra posizionato dietro lo stesso, e affermando che il proprio giocatore è stato sempre corretto e rispettoso del ruolo degli Ufficiali di gara e che la sua rabbia era scaturita dalla tensione del gioco e dal momento particolarmente concitato della gara.

La Corte, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che non può dubitarsi del comportamento offensivo tenuto dal giocatore nei confronti dell'arbitro, sicché la ricostruzione fatta dal reclamante non appare credibile.

Tuttavia, essendo la sanzione per il comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) prevista nella misura di due giornate, la Corte ritiene di dover riformare la decisione sul punto, riducendo la squalifica da quattro a tre giornate, aggiungendosi alla sanzione di due giornate quella conseguente alla espulsione per somma di ammonizioni.

In ragione di quanto sopra quanto, il gravame può trovare parziale accoglimento,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il proposto reclamo con la riduzione della squalifica del calciatore Genovese Mirco a due giornate. Dispone, conseguentemente, di non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento n.105/A

A.S.D. CASTELTERMINI (AG) Avverso ammenda di € 700,00 ed avverso inibizione fino al 15.05.2019 a carico del sig. Salvatore Sanvito.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Casteltermini/Don Carlo Misilmeri del 10.02.2019.

C.U. n. 305 del 13.02.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Casteltermini impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Sanvito si sarebbe limitato a fare notare al DDG che il proprio calciatore, appena espulso, era stato autorizzato dall'assistente a stare in piedi per dare indicazioni ai propri compagni. La ricorrente, inoltre, ammette che il sig. Sanvito alla notifica del provvedimento di allontanamento si sarebbe sì alterato ma non avrebbe mai toccato il direttore di gara nemmeno con un dito. Una volta allontanato il sig. Sanvito non sarebbe andato in tribuna ma si sarebbe sistemato nello spiazzo antistante gli spogliatoi vicino ad alcuni Carabinieri presenti. Infine fa notare che il Commissario di Campo nulla avrebbe segnalato di quanto descritto dal DDG nel proprio referto.

Per quanto attiene alla sanzione dell'ammenda, la reclamante nega che vi siano stati degli sputi all'indirizzo di uno degli assistenti così come nega che vi siano stati dei cori razzisti all'indirizzo di un calciatore avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto redatto dall'arbitro e dagli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 2.1 e del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione della gara, rileva che al 22' del 1.t è stato allontanato il sig. Salvatore Sanvito per avere protestato sia nei confronti del DDG che nei confronti di uno degli assistenti a seguito di un provvedimento disciplinare assunto in danno di un proprio tesserato, profferendo nei loro confronti una frase dall'evidente tenore offensivo. Inoltre il sig. Sanvito senza alcuna autorizzazione entrava sul terreno di gioco ed avvicinandosi al DDG lo sospingeva lievemente "sul petto". Infine, una volta abbandonato il terreno di gioco, il sig. Sanvito raggiungeva la Tribuna da dove per il prosieguo della partita continuava ad inveire nei confronti degli ufficiali di gara, cosa questa che reiterava anche al termine dell'incontro.

Per quanto attiene il comportamento del pubblico è da rilevare che alcuni sostenitori della Soc. Casteltermini hanno assunto un comportamento minaccioso nei confronti di uno degli assistenti raggiunto anche da alcuni sputi.

Inoltre al termine della gara il DDG riferisce che faceva ingresso nello spiazzo antistante gli spogliatoi un soggetto non identificato indossante un giubbotto recante il logo dell'A.S.D. Casteltermini il quale assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro venendo trattenuto a stento dai CC presenti.

Dal rapporto del Commissario di campo, che ai sensi del comma 2.1 dell'art. 35 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento del pubblico, si rileva che alcuni sostenitori del Casteltermini non solo hanno attinto uno degli assistenti con degli sputi ma hanno anche pronunciato alcune frasi a sfondo razziale nei confronti di un calciatore avversario di colore uscito per un infortunio.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della società non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e la sanzione a carico del sig. Salvatore Sanvito appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione delle plurime condotte antiregolamentari dallo stesso poste in essere anche alla luce del novellato art. 19 comma 4 lett. a.1) del C.G.S.

Per quanto attiene la sanzione dell'ammenda questa Corte ritiene che debba essere rideterminata come da dispositivo poiché la stessa deve essere limitata al solo comportamento antisportivo tenuto dai sostenitori dell'A.S.D. Casteltermini nei confronti di uno degli assistenti e per la presenza, al termine della gara, di una persona non identificata ma riferibile alla odierna reclamante poiché indossava un giubbotto recante il logo della Soc. Casteltermini.

Per quanto riguarda le frasi profferite dai sostenitori della Soc. Casteltermini all'indirizzo di

un calciatore avversario di colore, in applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del C.G.S., trattandosi di un primo episodio, va disposta la disputa di una gara a porte chiuse da scontarsi nel corso della prima partita utile interna che l'A.S.D. Casteltermini disputerà dopo la pubblicazione del presente provvedimento.

Non si ritiene di dovere applicare la sospensione del provvedimento previsto dal comma 2 bis dell'art. 16 del C.G.S. poiché dagli atti ufficiali risulta che la società non si è adoperata per fare cessare il comportamento discriminatorio posto in essere dalla tifoseria ed in questa sede ha pure negato l'accaduto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in € 400,00 l'ammenda a carico dell'A.S.D. Casteltermini disponendosi altresì la disputa di una gara a porte chiuse. Conferma nel resto l'impugnato provvedimento. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.107/A

A.P.D. SALEMI 1930 F.C. (TP) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Bonino.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Salemi 1930/Don Carlo Misilmeri del 24.02.2019.

C.U. n. 327 del 26.02.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Salemi 1930 impugna la decisione assunta dal G.S.T. in epigrafe riportata e ne chiede una riduzione sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Giuseppe Bonino ha sì protestato vivacemente nei confronti del DDG ma al solo scopo di farlo ritornare sulla sua decisione di sospendere definitivamente l'incontro; nega poi decisamente che nel fare ciò abbia minacciato l'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dall'arbitro e dagli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 26' del 2° t. il DDG decideva di sospendere, definitivamente, la gara a seguito dell'aggressione posta in essere dal dirigente addetto all'arbitro dell'A.P.D. Salemi 1930 in danno di uno degli assistenti ufficiali.

La terna, una volta giunta nello spiazzo antistante gli spogliatoi, notava che il calciatore sig. Giuseppe Bonino dopo essersi tolta la maglia urlava nei loro confronti frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento in ragione del fatto che quanto posto in essere dal sig. Giuseppe Bonino, così come sostenuto dalla reclamante, è avvenuto in unico ed isolato contesto per cui la sanzione può ben rideterminarsi in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Bonino. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.108/A

A.P.D. SALEMI 1930 F.C. (TP) Avverso inibizione fino al 23.02.2024 a carico del dirigente sig. Luciano Romano.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Salemi/Don Carlo Misilmeri del 24.02.2019. C.U. n. 327 del 26.02.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.P.D. Salemi 1930 impugna la decisione assunta dal

G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede una riduzione sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Luciano Romano ha sì protestato vivacemente nei confronti di uno degli assistenti ritenendo ingiusto il provvedimento disciplinare fatto assumere dal DDG a carico di un proprio giocatore ed in tale frangente lo avrebbe *“lievemente stratonato per la maglia”* determinandone, quindi, la involontaria caduta che tuttavia non avrebbe causato alcun danno fisico per essersi l'ufficiale di gara rialzato prontamente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dall'arbitro e dagli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 26' del 2° t. il DDG decideva di sospendere, definitivamente, la gara poiché il sig. Luciano Romano, dirigente addetto all'arbitro, sferrava un violento pugno allo stomaco dell'AA1 il quale, a causa del colpo subito, dapprima barcollava e subito dopo si accasciava a terra esanime. L'ufficiale di gara riusciva ad alzarsi dopo qualche istante visibilmente frastornato ed incapace di riprendere la gara.

Dalla lettura del rapporto dell'AA1 si rileva altresì che, a seguito della segnalazione da questi fatta al DDG, veniva espulso un calciatore dell'A.P.D. Salemi. A seguito di tale decisione il sig. Luciano Romano cominciava ad urlare frasi dall'evidente tenore offensivo oltre che minaccioso sia nei confronti del DDG che nei confronti dell'AA1 ragion per cui l'arbitro lo allontanava dal terreno di gioco.

E' a questo punto che il sig. Romano si rivolgeva ancora una volta nei confronti dell'AA1 e dopo avergli urlato per un paio di volte *“io ti ammazzo”* lo colpiva con un violento pugno allo stomaco facendolo accasciare a terra.

Una volta rialzatosi l'AA1 accusava un forte dolore addominale oltre ad un senso di nausea che non gli consentivano di proseguire oltre nel proprio compito.

Una volta rientrato in sede l'AA1, persistendo il dolore addominale, si recava presso il Pronto Soccorso del P.O. Buccheri La Ferla dal quale veniva dimesso con una prognosi di gg. 6 s.c.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta totalmente infondato non trovando la tesi difensiva alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione inflitta non solo non è suscettibile della benché minima riduzione ma la stessa risulta insufficiente per cui deve essere aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del C.G.S. con applicazione al sig. Luciano Romano dell'ulteriore sanzione dell'ammenda ai sensi del comma 6 dell'art. 11 bis del C.G.S. che si determina come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame ed in aggiunta alla già inflitta inibizione fino al 23.02.2024 infligge al sig. Luciano Romano l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI